

Catanzaro,

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
VIA CALABRIA 33
87100 COSENZA (CS)

Prot.

**OGGETTO: Interpello 919-105/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
Codice Fiscale 80001370784 Partita IVA 01089970782
Istanza presentata il 27/10/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 641 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio di Cosenza chiede di conoscere il trattamento tributario da applicare, ai fini della tassa sulle concessioni governative, alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) inoltrate al Registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, "per le attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, agente di commercio e agente immobiliare".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ente istante rappresenta che il MISE con nota n.125591 del 24 luglio 2013, su richiesta di questa Agenzia, ha chiarito che "l'iscrizione nell'apposita sezione del REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti ma non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività".

Tale assunto non è, tuttavia, condiviso dall'ente istante che, in base alla normativa vigente, ritiene che "l'iscrizione nel registro delle Imprese debba essere intesa quale avente natura costitutiva ai fini dell'esercizio delle attività suindicate, per cui l'istanza relativa è assoggettabile al pagamento della tassa di concessione governativa".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art.19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (come modificato dall'art.49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122) stabilisce che *"Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato..."*.

A tale riguardo, si osserva che le attività di commercio all'ingrosso, impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio, agente di commercio e di agente immobiliare rientrano tra quelle che possono essere avviate a seguito dell'inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'art.22, della tariffa annessa al DPR n.641 del 1972, prevede l'assoggettamento alla tassa sulle concessioni governative per le "*Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992*".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'"*Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)*".

La tassa in questione è dovuta, dunque, ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.

A seguito dell'inoltro della dichiarazione che contiene la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il soggetto che intende esercitare un'attività tra quelle "*regolamentate*" viene iscritto nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Va messo in rilievo che la definizione della natura abilitante o meno dell'iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio della relativa attività non rientra nelle competenze dell'Agenzia delle Entrate, in quanto involge l'interpretazione di previsioni normative che non hanno natura fiscale.

Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico che, con nota prot. n. 125591 del 24 luglio 2013, ha chiarito che l'iscrizione nell'apposita sezione REA **ha funzione meramente dichiarativa** dei requisiti professionali posseduti e "*non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività (...). Anche il passaggio dall'apposita sezione, all'ordinario registro delle imprese (...), ha efficacia meramente dichiarativa*".

In considerazione del parere reso, l'iscrizione nel registro delle imprese, così come quella nel REA, dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività che la richiedono, non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate nel citato art.22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n.641 del 1972.

Pertanto, per l'inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PASQUALE STELLACCI
(firmato digitalmente)**